

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2019
545/2019/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI METODOLOGIA PER IL SETTLEMENT DEGLI SCAMBI NON INTENZIONALI DI ENERGIA, DEI VOLUMI SCAMBIATI NEL PROCESSO DI CONTENIMENTO DELLA FREQUENZA E DEI PERIODI DI RAMPA, SVILUPPATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2195 (REGOLAMENTO BALANCING)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1092^a riunione del 17 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il documento “*All continental European TSOs’ proposal for Common settlement rules for intended exchanges of energy as a result of the frequency containment process and ramping period in accordance with the Article 50(3) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*” e il documento “*All continental European TSOs’ proposal for Common settlement rules for all unintended exchanges of energy in accordance with the Article 51(1) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*” (di seguito: “proposte dei TSO”) inviati all’Autorità da Terna in data 10 giugno 2019 (prot. Autorità 15563 dell’11 giugno 2019);
- il documento “*Request for amendment (RfA) by concerned Regulatory Authorities on the All continental European TSOs’ proposal for Common settlement rules for*

intended exchanges of energy as a result of the frequency containment process and ramping period in accordance with the Article 50(3) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing” e il documento “Request for amendment (RfA) by concerned Regulatory Authorities on the All continental European TSOs’ proposal for Common settlement rules for all unintended exchanges of energy in accordance with the Article 51(1) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing” (di seguito: “Richieste di emendamenti alle proposte dei TSO”), prot. Autorità 33211 del 9 dicembre 2019;

- la comunicazione inviata in data 10 dicembre 2019 ad ACER, alla Commissione europea e ai TSO dell’area sincrona *Continental Europe*, con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione interessate di richiedere alcuni emendamenti alla proposta per il settlement tra TSO degli scambi intenzionali.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Balancing* è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l’articolo 50(3) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO che scambiano intenzionalmente energia all’interno di un’area sincrona elaborino una proposta per il settlement degli scambi intenzionali di energia per il processo di contenimento della frequenza di cui all’articolo 142 del regolamento (UE) 2017/1485 e per la durata della rampa di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) 2017/1485;
- l’articolo 51(1) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO di un’area sincrona elaborino una proposta di disposizioni comuni di regolamento applicabili a tutti gli scambi non intenzionali di energia;
- l’articolo 5(3) del Regolamento *Balancing*, prevede che le proposte dei TSO siano sottoposte all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione interessate, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- ai sensi degli articoli 50(3) e 51(1) del Regolamento *Balancing*, i TSO dell’area sincrona europea hanno inviato alle Autorità di regolazione interessate le relative proposte. Tali documenti contengono, come previsto dall’articolo 5(5) del Regolamento *Balancing*, un cronoprogramma per l’implementazione e una valutazione degli impatti sugli obiettivi di cui all’articolo 3 del Regolamento *Balancing*;
- l’articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* prevede che le Autorità di regolazione interessate adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Autorità di regolazione o, se del caso, dell’ultima Autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 6(1) del Regolamento *Balancing* prevede che qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie i TSO interessati presentino, entro due mesi dalla richiesta delle

Autorità di regolazione, una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie;

- la procedura che le Autorità di regolazione interessate hanno adottato per l'approvazione delle proposte dei TSO prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia assunta all'unanimità;
- le date di ricevimento delle proposte dei TSO da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata sono rispettivamente il 5 luglio per la proposta di cui all'articolo 50(3) e il 7 luglio 2019 per la proposta di cui all'articolo 51(1);
- la scadenza dei sei mesi prevista dall'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* risulta pertanto essere il 5 gennaio 2020 per la proposta inviata ai sensi dell'articolo 50(3) e il 7 gennaio 2020 per la proposta inviata ai sensi dell'articolo 51(1).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Regolamento *Balancing* obbliga i TSO ad individuare le modalità di valorizzazione economica dei volumi di energia oggetto di scambio tra sistemi interconnessi superando l'attuale modalità di restituzione "in natura";
- la proposta avanzata dai TSO per l'area sincrona europea prevede un prezzo pari a zero per i periodi di rampa, poiché i volumi di sbilanciamento sottesi dalla rampa sono uguali e opposti e pertanto si annullano;
- per quanto riguarda gli scambi non intenzionali e per il processo di contenimento della frequenza, i TSO propongono di valorizzare i volumi al medesimo prezzo, pari ad una media pesata dei prezzi del mercato del giorno prima, poiché i volumi complessivamente scambiati in modo non intenzionale eguagliano quelli scambiati per il contenimento della frequenza. In questo modo si realizza un settlement a somma zero;
- nell'ambito della cooperazione europea, così come richiesto dall'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing*, le Autorità di regolazione interessate hanno deciso all'unanimità che le proposte dei TSO non possono essere approvate, richiedendo quindi delle modifiche, attraverso le richieste di emendamenti alle proposte dei TSO;
- le proposte dei TSO sono molto simili nei contenuti, pertanto le relative richieste di emendamenti prevedono elementi comuni. Per entrambe le metodologie, si consente ai TSO di basare la valorizzazione sui prezzi del mercato del giorno prima in via transitoria, ma è richiesto di dettagliare ulteriormente il cronoprogramma per far evolvere la definizione del prezzo per gli scambi non intenzionali e per il processo di contenimento della frequenza verso un meccanismo basato sui valori dell'energia scambiata nelle future piattaforme europee per il bilanciamento europeo, come tra l'altro richiesto dallo stesso articolo 51(1) del Regolamento *Balancing*;
- è richiesto ai TSO di correggere alcuni errori di riferimento ai codici di rete e refusi testuali, oltre ad alcune richieste specifiche, per i cui contenuti si rimanda ai documenti stessi, allegati al presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto dai documenti di richiesta di emendamenti alle proposte dei TSO, conformemente alla decisione unanime assunta da tutte le Autorità di regolazione interessate, ai sensi degli articoli 5(6) e 6(1) del Regolamento *Balancing*

DELIBERA

1. di istruire Terna a dare attuazione a quanto contenuto nei documenti di richiesta di emendamenti alle proposte dei TSO, inviate ai sensi degli art. 50(3) e 51(1) del Regolamento *Balancing*, allegati al presente provvedimento (*Allegato A* e *Allegato B*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministero dello Sviluppo Economico e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini